

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 18:30 in Rezzato (BS), alla Via Milano, civico n. 35, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea Straordinaria in seconda convocazione dell'Associazione "Associazione Centro Culturale Al Baraka di Rezzato" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche statutarie relative all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;
2. conferimento del mandato al Presidente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS;
3. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor Agangar Ali il quale constata che:

- a) l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è correttamente costituita e atta a deliberare;
- b) i soci presenti, di cui al relativo verbale, risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- c) tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- d) l'assemblea dell'Associazione in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente passa ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno, informando gli associati presenti che:

- è necessario adeguare il vigente statuto alle norme del Codice del Terzo Settore;
- l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore impone l'adeguamento dello statuto vigente;
- il Consiglio direttivo ha predisposto ed approvato la bozza del nuovo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente illustra il nuovo statuto sociale, composto di numero 26 articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggiore rilevanza, inerenti: la precisazione che l'Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) che si qualifica come Associazione di Promozione Sociale; le indicazioni di ciò che l'associazione promuove, ed in particolare la costituzione e la partecipazione attiva all'Associazionismo; le norme riguardanti l'ammissione dei soci; la denominazione; le finalità e le attività di interesse generale; l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e di bilancio nonché la trasparenza e i libri sociali obbligatori; una migliore formulazione delle regole riguardanti l'assemblea dei soci ed i relativi compiti; le norme che regolano lo Scioglimento dell'associazione; e altre modifiche di minore importanza comunque tutte già comunicate ai presenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dopo ampio dibattito l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto che si allega al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente passa ad affrontare la discussione relativa al secondo punto all'odg e conferma la necessità di voler iscrivere l'Associazione al RUNTS e di apportare allo statuto le modifiche da ultimo ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore.

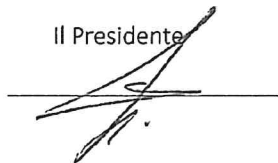
Dopo ampia discussione il Presidente pone in approvazione il secondo punto all'odg.



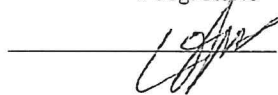
L'Assemblea all'unanimità dei soci presenti delibera di conferire mandato al Presidente di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS, avendone le caratteristiche. Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 20:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Si chiede l'esenzione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 23 MAG 2024

al N. 2798 serie 3

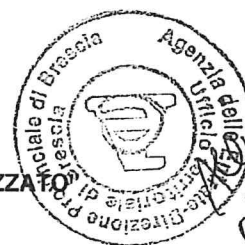
versati € Conto -

Per delega del Direttore Provinciale

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti



STATUTO ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE AL BARAKA DI REZZATO"



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Centro Culturale Al Baraka di Rezzato Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Associazione Centro Culturale Al Baraka di Rezzato – APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Rezzato (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
- 9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione ha lo scopo di:

- promuovere la conoscenza della cultura islamica, valorizzando le persone per una vita eccellente e una società integra, riunendo in essa i cittadini autoctoni e non autoctoni in un percorso di integrazione in armonia con i principi fissati nella Costituzione, nella dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale;
- promuovere e diffondere una cultura e una mentalità di immigrazione responsabile, nel rispetto della legalità, realizzando collegamenti costanti con i paesi di origine e operando in stretta collaborazione con le autorità competenti;
- approfondire la conoscenza dei valori religiosi e della cultura di Fede Islamica;
- promuovere iniziative, azioni e interventi finalizzati alla valorizzazione della cultura originaria, delle tradizioni e della lingua delle diverse popolazioni, per rispondere al bisogno primario di identità, con particolare riferimento alla seconda generazione di immigrati;
- sostenere e valorizzare in particolare la famiglia, quale luogo imprescindibile di crescita e maturazione della persona;
- promuovere ogni azione finalizzata a riconoscere e valorizzare il ruolo della donna immigrata;
- favorire e promuovere occasioni e momenti di confronto con i rappresentanti della società civile ed in particolare realizzare momenti di collaborazione e collegamento con l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione sociale;
- promuovere azioni di integrazione sociale e culturale fra gli aderenti e nei confronti della popolazione immigrata in Italia, con particolare attenzione alle persone che si trovano in particolari o gravi situazioni di emarginazione, disagio o disadattamento sociale;
- promuovere attività di assistenza sociale e beneficenza a favore delle persone bisognose, con particolare riferimento agli immigrati;
- organizzare corsi, seminari, convegni, conferenze, dibattiti per la diffusione della cultura della pace ai vari livelli della società civile e delle istituzioni;
- svolgere attività finalizzate alla promozione della interculturalità, della convivenza tra popoli di diverse religioni, culture, etnie, razze.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.



TITOLO II – ASSOCIATI

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni novanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO



La qualità di associato si perde per decesso o estinzione recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero degli associati.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di associato, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Associati.

L'associato che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo.

ART. 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; gli associati minori di età esercitano il proprio diritto di voto per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

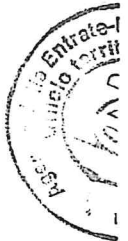
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario, o in sua assenza da un associato nominato dal Presidente stesso per tutta la durata dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.



L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo;
 - b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
 - c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

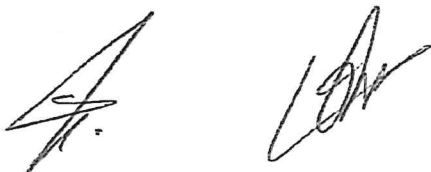
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.



In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a ventuno membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano dall'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia proceduto direttamente l'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

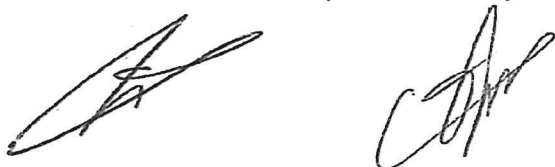
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i



membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ARTICOLO 13 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei progetti di bilancio consuntivo d'esercizio e preventivo ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

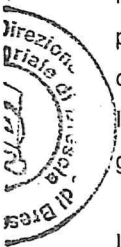
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17 – L'ORGANO DI CONTROLLO



L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 19 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.



Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione approva un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di esercizio e del progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati; l'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21 – AVANZI DI GESTIONE

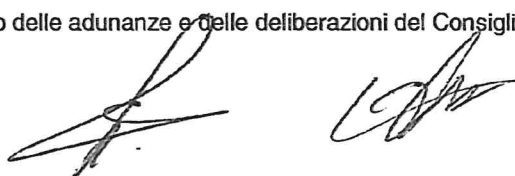
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2) dello statuto sociale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 – SCIoglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

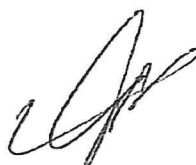
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

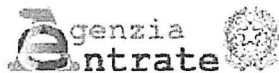
ARTICOLO 25 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 26 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel già menzionato Registro.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BRESCIA



Registrazione di Atto Privato

Il 23/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4, serie 3, numero 2748

data di stipula: 29/06/2024

ident.vo telematico: TM424L002748000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GNLAI78P21Z330Z

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98228130179				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: